



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CENTOPASSI

Oggi, 12 febbraio 2010, presso la sede legale dell'Associazione Centopassi sono presenti i soci dell'Associazione come da foglio presenze che resta conservato agli atti dell'Associazione.

Presiede la riunione il sig. Giovanni Del Genio, presidente dell'Associazione che chiama a fungere da segretario David Guazzoni.

Il presidente constata e fa constatare ai convenuti la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'assemblea e passa perciò alla lettura degli argomenti all'ordine del giorno:

1. modifica statuto mediante adozione di un nuovo testo.

Il presidente espone ai soci convenuti le modifiche che si ritiene utile apportare allo statuto per poter migliorare la sua operatività. In particolare, in considerazione dell'attività svolta dall'associazione, si ritiene opportuno mutarne l'oggetto in modo che possa essere considerata un'associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti della legge n. 383/2000 e risalti il carattere sportivo-dilettantistico della stessa.

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti la proposta di modifica e quindi l'adozione del nuovo testo.

L'Assemblea dei soci all'unanimità approva il nuovo testo statutario e delega pertanto il presidente affinché provveda alla registrazione del presente verbale, del nuovo testo statutario e all'espletamento delle comunicazioni conseguenti.

Non essendovi altro su cui deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17.00 previa lettura del presente verbale.

Il presidente

GIOVANNI DEL GENIO

Il segretario

DAVID GUAZZONI



ASSOCIAZIONE CENTOPASSI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVO DILETTANTISTICA

STATUTO

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita un'associazione di promozione sociale – sportivo dilettantistica denominata

CENTOPASSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'associazione ha sede legale nel comune di Valmozzola (PR), in località Granara - Frazione di Branzone.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4 – Oggetto

L'Associazione Centopassi ha lo scopo di promuovere un approccio di vita ecologico nonché quello di promuovere l'uomo nell'espressione della partecipazione, solidarietà e del pluralismo alla vita associativa.

Obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere esperienze sportivo-formative centrate sul concetto di "avventura educativa", quale mezzo per rafforzare l'identità personale e per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente nella sua stretta interrelazione con il contesto sociale.

L'Associazione si propone quindi di educare a stili di vita semplici, in cui i rapporti umani siano più diretti e collaborativi. Inoltre, l'Associazione vuole favorire l'accettazione della diversità (culturale, etnica, religiosa, di genere) come valore fondante di una comunità solidale e diffondere i principi di cooperazione e di sostenibilità espressi dal programma Agenda 21.

L'Associazione sostiene un'idea di convivenza sociale, di cittadinanza attiva e inclusiva che sono essenziali pilastri nel processo di costituzione e consolidamento dell'Unione europea. Centopassi promuove altresì la conoscenza dei Villaggi ecologici quali esempi concreti di risposta integrata al problema sociale e ambientale.

Art. 5 – Attività specifiche

Gli scopi di cui all'art. 4 vengono perseguiti attraverso differenti attività, di cui si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) organizzazione di manifestazioni sportivo-dilettantistiche, di attività di avviamento alla pratica sportiva nell'ambito del trekking, dell'escursionismo e dell'alpinismo, compresa l'attività didattica;
- b) corsi di formazione per adulti relativi alle discipline di cui al punto precedente;
- c) campi estivi per bambini e ragazzi;
- d) laboratori per scuole e gruppi;
- e) attività di escursionismo e alpinismo;
- f) campi di volontariato internazionale;
- g) incontri e manifestazioni culturali;
- h) organizzazione e/o promozione di pubblicazioni, distribuzione di supporti multimediali, libri e pubblicazioni periodiche, audiovisivi e siti internet

Art. 6 – Norme relative alle associazioni sportive dilettantistiche

L'Associazione conforma il proprio statuto alle direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti U.I.SP. – Unione Italiana Sport per Tutti.

Art. 7 – Quote associative

Le quote associative non sono trasferibili o rimborsabili in nessun caso.

Art. 8 – Tessera sociale

La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- eventuale ulteriore organo di coordinamento previsto e regolamentato dal Regolamento associativo.

TITOLO II: I Soci

Art. 10 – Categorie di soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si suddividono in:

- **soci ordinari:** persone fisiche maggiorenni che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliono partecipare all'attività dell'Associazione;
- **soci giovanili:** persone fisiche minori di età che partecipano alle attività educative dell'Associazione;
- **soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 11 – Richiesta di ammissione

Gli aspiranti soci ordinari o giovanili devono presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) pagare la quota sociale;
- d) nel caso di domanda presentata da un minore, questa deve essere controfirmata da uno dei genitori.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi soci e provvede a darne comunicazione agli interessati e all'assemblea. In caso di non accoglimento della domanda di ammissione, si provvede alla restituzione della quota sociale

Art. 12 – Perdita di qualifica di socio

I soci decadono dalla qualifica di socio a seguito di decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'Associazione e ad ogni altro socio.



c) per morosità e in tal caso la decadenza dalla qualifica di socio opera di diritto.

Art. 13 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee con uguale diritto di voto. Nel caso di minorenni, il diritto di voto è esercitato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Tutti i soci, salvo quelli onorari, devono corrispondere la quota associativa annuale entro il 31/07 di ciascun anno, nella misura che è determinata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tale versamento deve essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decade automaticamente per morosità.

Art. 14 – Attività rivolta ai minori di età

Tutte le attività educative con minori hanno un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, che sovrintende e coordina la specifica attività per cui è stato nominato.

Tale funzione di nomina può essere eventualmente delegata ad altro organo di coordinamento previsto dal Regolamento.

TITOLO III: L'Assemblea dei Soci

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo, si riunisce presso la sede sociale o in altra località, purché in Italia, da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per provvedere e per deliberare sul bilancio d'esercizio dell'associazione, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea nella bacheca della sede sociale e/o reso noto con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni ed efficaci.

La seconda convocazione dell'assemblea deve avvenire in un giorno diverso rispetto alla prima.

Art. 16 – Intervento in Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

In caso di delega ad un componente del Consiglio Direttivo, questo non potrà votare per questioni riguardanti l'approvazione del bilancio d'esercizio e delibere che riguardano la responsabilità dell'organo amministrativo.

Art. 17 – Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo componente e da un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti fisicamente o per delega.

In prima convocazione, per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 18 – Assemblea straordinaria

Le assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del Consiglio Direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza (fisica o mediante delega), sia in prima che in seconda convocazione, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 4 soci, scelti tra i soci, purché maggiorenni, come determinato dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di Presidente può essere svolta per un massimo di 2 mandati consecutivi. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che deve provvedere alla nomina dei componenti mancanti i quali resteranno in carica sino al termine del mandato del consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Esso si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all'anno.

La convocazione avviene in forma scritta con un preavviso di almeno 5 giorni. La riunione del Consiglio Direttivo senza la formalità del preavviso è valida purché siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 20 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 22 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati con ratifica successiva da parte dell'Assemblea dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Le cariche associative si intendono a titolo gratuito, salvo diversa disposizione assembleare.



Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea, ma è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art. 23 – Rappresentanza

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono conferite al Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, al vice-Presidente.

TITOLO V: Risorse e patrimonio

Art. 24 – Risorse e patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici;
- f) proventi derivanti da cessioni di beni o servizi agli associati;
- g) proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive di tipo marginale;
- h) proventi derivanti dall'organizzazione di operazioni di raccolta pubblica di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza e per il solo scopo di celebrazioni speciali;
- i) proventi da beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili comunque pervenuti all'Associazione;
- b) riserve costituite con avanzi di gestione;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari con specifica destinazione patrimoniale.

I risultati gestionali devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Pertanto durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve o del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Prima del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

TITOLO VI: Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 – Liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale patrimonio attivo netto deve essere devoluto a fini sportivi sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Norme finali

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Fidenza

REG IL 23 FEB. 2010 SERIE 3

N° 693

⊗ 175,44

Il Direttore

Loredana Gambazza
(Conduttrice)